



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO B) AL N. 11643/8986 REP.

STATUTO
FONDAZIONE IMPRENDI - SCUOLA DI IMPRENDITORIALITÀ

Articolo 1 – Costituzione

- 1.1. È costituita una Fondazione denominata
"Fondazione Imprendi - Scuola di imprenditorialità".
- 1.2. La Fondazione potrà far uso della seguente denominazione in lingua inglese "Imprendi – School of Entrepreneurship".
- 1.3. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
- 1.4. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, che rinvia alle Fondazioni e alle Associazioni di cui al Codice Civile e alle disposizioni degli Enti del Terzo Settore, stabilite dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
- 1.5. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Imprendi - Scuola di imprenditorialità - E.T.S.".

Articolo 2 – Sede, delegazioni e uffici

- 2.1. La Fondazione ha sede in Padova, Corso Milano n. 43.
- 2.2. La Fondazione svolgerà la propria attività a livello nazionale e internazionale e potrà pertanto costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione delle finalità della Fondazione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi e attività

- 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 3.2. La Fondazione si propone lo studio, sia a livello nazionale che internazionale, dei fenomeni di imprenditorialità e di innovazione. In particolare si propone di studiare: i comportamenti imprenditoriali, la creazione di nuove imprese, gli imprenditori di prima generazione, gli ecosistemi imprenditoriali nazionali e locali, l'imprenditorialità femminile, l'imprenditorialità sociale, i valori e l'etica imprenditoriale, le società benefit.
- 3.3. La Fondazione persegue lo sviluppo e la diffusione, sia a livello nazionale che internazionale, della cultura imprenditoriale e di impresa, dell'etica di impresa, della generazione di nuovi leader in campo imprenditoriale e manageriale, attraverso programmi di formazione all'imprenditorialità e all'innovazione a tutti i livelli di istruzione e formazione. Persegue inoltre la definizione ed il miglioramento dei

programmi formativi con particolare riferimento a quelli relativi a leadership, imprenditorialità, innovazione, nuove tecnologie.

3.4. La Fondazione riconosce, persegue e promuove il valore dell'impresa per lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, l'imprenditorialità come competenza chiave a tutte le età, la necessità di fornire ai giovani l'opportunità di uno sviluppo personale, la mobilità sociale, le pari opportunità, le iniziative imprenditoriali nelle aree meno sviluppate.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui all'articolo precedente ed utile al perseguimento dei propri scopi. Nei predetti limiti, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Vigilanza

5.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6 – Membri della Fondazione

6.1. Sono Membri della Fondazione i Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori.

6.2. I Membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7 – Fondatori

7.1. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.

7.2. Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, salvo il rispetto di eventuali disposizioni anche testamentarie del Fondatore deceduto. Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione testamentaria effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Articolo 8 – Partecipanti

8.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera con voto favorevole della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all'estero, che: (1) condividono gli scopi della Fondazione; (2) s'impegnano a rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti; (3) contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione in misura non inferiore a quanto annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione; (4) partecipano attraverso l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. Il Partecipante mantiene tale qualifica per tutto il periodo in cui ha regolarmente versato il contributo e/o ese-

guito la prestazione, salvo eventuale revoca.

Articolo 9 – Sostenitori

9.1. Sono Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti e altre istituzioni, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all'estero, che: (1) condividono le finalità della Fondazione; (2) vengono nominati con voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; (3) contribuiscono con regolarità al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione in misura non inferiore a quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Sostenitore mantiene tale qualifica per tutto il periodo in cui ha regolarmente versato il contributo, salvo eventuale revoca.

Articolo 10 – Patrimonio e Fondo di Dotazione

10.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal **fondo di dotazione** costituito:

- dai conferimenti (denaro, beni mobili e immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari), effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, da Partecipanti o da Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal **fondo di gestione** costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

Articolo 11 – Utili e avanzi di gestione

11.1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

11.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 – Organi della Fondazione

12.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore della Fondazione;
- d) il Collegio dei Partecipanti

- e) Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- f) l'Organo di controllo.

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre sino ad un massimo di sette.

13.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti con deliberazione adottata a maggioranza dei voti. I Fondatori hanno in ogni caso diritto alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione per la cui nomina è necessaria e sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soli Fondatori ai quali spetta il diritto di nominare i membri di loro competenza.

13.3. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti, salvo dimissioni e/o revoca.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera le modifiche al presente Statuto;
- b) approva il regolamento della Fondazione predisposto dal Presidente della Fondazione;
- c) delega specifici compiti ai Vicepresidenti ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- e) approva i programmi e gli obiettivi predisposti annualmente dal Presidente;
- f) delibera sull'accoglimento delle singole richieste di partecipazione;
- g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità, legati, lasciti e contributi, sull'acquisto e/o la vendita di beni, sulla destinazione degli stessi e/o delle somme ricavate;
- h) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio, senza formalità di sorta purché con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, che si riducono ad almeno due giorni prima in caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'eventuale luogo e l'ora e, in via facoltativa, anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima.

13.6. Il Consiglio si riunisce validamente:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori.

13.7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quelle concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e la destinazione del suo patrimonio, che sono validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.8. Le riunioni, che possono avvenire anche in esclusivamente mediante mezzi

di telecomunicazione, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

13.9. Il Consiglio di Amministrazione agisce per realizzare gli scopi della Fondazione e riferisce del proprio operato al Collegio dei Partecipanti almeno una volta all'anno.

13.10. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'amministrazione.

13.11. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14 – Presidente

14.1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2. Il Presidente della Fondazione, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra i propri membri, resta in carica per 4 anni, salvo rinuncia, ed è rieleggibile.

14.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed ha il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati.

14.4. Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione. In particolare, il Presidente provvede a:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, formando l'ordine del giorno e partecipando alle sedute con diritto di voto;
- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vicepresidente Vicario a cui spetta la rappresentanza legale della Fondazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Vicepresidente Vicario della Fondazione è anche Vicepresidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, scegliendoli tra i propri membri, sino ad un massimo di n. 3 (tre) Vicepresidenti, dotati di deleghe operative specifiche, che restano in carica 4 anni, salvo revoca, e possono essere rieletti.

Articolo 15 – Direttore

15.6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Fondazione al di fuori dei propri componenti, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte; il Direttore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

15.7. Il Direttore provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Direttore provvede a:

- predisporre in fase istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo che saranno, poi, approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Partecipanti e del Comitato Tecnico-Scientifico, delle quali provvede alla verbalizzazione e in occasione delle quali può esprimere parere e proposte relativamente alle problematiche giuridico-amministrative;
- collaborare con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione
- gestire il personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari;
- eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione e degli atti del Presidente.

15.8. Il Direttore resta in carica quattro anni, salvo dimissioni e/o revoca, e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 16 – Il Collegio dei Partecipanti

16.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. I rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca.

16.2 Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza.

16.3 Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

16.4 Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria.

16.5 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 17 – Comitato Tecnico Scientifico

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, nomina un Comitato Tecnico Scientifico, scegliendone i componenti tra persone in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

17.2 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto, oltre al Presidente, da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di nove, che restano in carica quattro anni, salvo dimissioni e/o revoca.

17.3 Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

17.4 Il Comitato Tecnico Scientifico, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 – Organo di controllo

18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. .

18.2 All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c..

18.3 L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della sua nomina, e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso, l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

Ai sensi dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili alla Fondazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- attesta che il Bilancio sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.4 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione incarica della revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, anche l'Organo di controllo può essere incaricato della revisione legale.

Articolo 19 – Esercizio finanziario

19.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

19.2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, che devono essere redatti in ossequio alle norme vigenti ed ai principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

19.3. È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 20 – Esclusione e recesso

20.1. Il Consiglio di Amministrazione decide, (i) con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi, l'esclusione di Partecipanti, (ii) con deliberazione assunta a maggioranza semplice l'esclusione dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, i) il mancato versamento dei contributi e dei conferimenti definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ii) l'aver tenuto una condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione, iii) la mancata esecuzione delle dovute prestazioni non patrimoniali.

20.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: *i)* estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; *ii)* apertura di procedure di liquidazione; *iii)* fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali; *iv)* svolgimento di attività in concorrenza e/ o in contrasto con gli scopi della Fondazione.

20.3. I Fondatori e/o la persona designata, anche per testamento, dal Fondatore a succedere nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

20.4. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno 90 giorni, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 21 – Effetto dell'esclusione e del recesso

21.1. Coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 22 – Modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione

22.1. Le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio vengono validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

22.2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, che dovrà essere dichiarata dalla Autorità governativa di controllo, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23 – Clausola di rinvio

23.1. Per tutto ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile.

F.to MUFFATTO MORENO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO